

TI_GERICHTE 11.2000.44 vom 19. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.44

FR: TI_GERICHTE 11.2000.44 du 19 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2000.44 del 19 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'elenco degli oggetti rivendicati, prodotto per la prima volta in appello non è ricevibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove o eccezioni in seconda sede e il diritto federale non impone diversa disciplina, salvo per quanto riguarda le cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c) e quelle di stato (art. 138 cpv. 1 CC), ciò che non è manifestamente il caso in concreto.

E. 2

L'appellante ripropone in questa sede la pretesa di fr. 12'200.– a titolo di risarcimento danni. A prescindere dal fatto però che con ordinanza del 14 dicembre 1999 il primo giudice ha rinviato tale richiesta a separato giudizio, al dibattimento finale l'istante ha rinunciato alla pretesa. E siccome non è lecito sottoporre a questa Camera domande sulle quali il primo giudice non ha dovuto statuire (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, già citato), la richiesta è irricevibile. Del resto, non trattandosi di una richiesta di risarcimento surrogatoria dell'oggetto alienato, la nuova richiesta non è prospettabile nemmeno a norma dell'art. 75 lett. c CPC (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC).

E. 3

L'art. 927 cpv. 1 CC stabilisce che chiunque ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda di avere sulla medesima un diritto prevalente. L'azione di reintegra può essere intentata anche contro chi vanti un diritto prevalente, come la proprietà (Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 3^a edizione, pag. 95 n. 344; Stark in: *Berner Kommentar*, 3^a edizione, n. 18 ad art. 927 CC). L'art. 927 cpv. 2 CC consente però al convenuto di opporre il suo diritto prevalente, purché ciò sia fatto subito. Inoltre deve trattarsi di un diritto "liquido", reso verosimile prontamente, senza ritardare la procedura (DTF 113 II 245 in basso; Steinauer, *op. cit.*, pag. 96, n. 347; Homberger in: *Zürcher Kommentar*, n. 15 ad art. 927 CC).

E. 4

Il primo giudice ha escluso che in concreto la lettera del 18 agosto 1999 configuri un testamento e ha ritenuto che con tale scritto l'inquilino si è limitato a disdire anticipatamente il contratto di locazione, ciò che il proprietario ha accettato per atti concludenti. Le parti non avendo pattuito una nuova locazione, il Segretario assessore ha respinto la domanda intesa alla restituzione dell'ente locato. Per quanto riguarda la restituzione degli oggetti, egli ha accolto la domanda nei confronti del proprietario, per altro mai contestata, ma ha respinto

quella intesa alla restituzione dei mobili in possesso del nuovo inquilino, poiché al momento della presentazione dell'istanza il convenuto non era più possessore degli oggetti litigiosi. La pretesa di fr. 6'000.–, infine, è stata respinta per non essere stata dimostrata l'esistenza di tale somma nell'abitazione.

E. 5

L'appellante contesta l'avvenuta rescissione del contratto di locazione e sostiene di non avere mai spedito al convenuto la lettera 18 agosto 1999. La censura non ha fondamento. Intanto l'interessato non spiega per quali motivi la conclusione del Segretario assessore sarebbe errata, ciò che basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Inoltre egli non nega che dalla lettera in questione (doc. 1) risulti chiara la sua intenzione di “andare lontano”, di “non tornare più indietro” e di lasciare gran parte dei beni mobili al convenuto. Dato che a un contratto di locazione si può por fine, per mutuo consenso, senza rispettare forme né termini particolari (Lachat, *Le bail à loyer*, Losanna 1997, pag. 395 seg.; SVIT, *Schweizerisches Mietrecht*, Zurigo 1998, n. 16 dell'introduzione agli art. 266–266 o CO; Higi in: *Zürcher Kommentar*, 4ª edizione, n. 12 segg. all'introduzione degli art. 266–266 o CO), in concreto il proprietario poteva ragionevolmente ritenere che l'inquilino intendesse liberarsi dell'onere locativo. Certo, lo scritto in questione non è un esempio di comprensibilità, ma non può seriamente essere considerato alla stregua di un testamento (verbale dell'8 novembre 1999, pag. 2). Né risulta verosimile che il convenuto abbia rinvenuto tale lettera penetrando illecitamente nell'appartamento dell'istante, non bastando al riguardo che una terza persona (_____) abbia trovato chiusa la porta d'entrata dell'abitazione. Quanto alla spiegazione fornita dal convenuto, secondo cui egli ha ricevuto la lettera per posta, tenuto conto delle circostanze essa appare plausibile e non è contraddetta da altre risultanze. Inconcludente infine è il fatto che il padre del convenuto, presentatosi in vece del figlio all'udienza del 13 ottobre 1999, fosse disposto a rimettere a disposizione dell'istante l'abitazione, la proposta consistendo se mai nella stipulazione di un nuovo contratto previo pagamento dei canoni arretrati e versamento di garanzie per quelli futuri. Ciò posto, l'appello si rivela, su questo punto, privo di consistenza.

E. 6

L'appellante postula la restituzione di tutta una serie di oggetti che si troverebbe ancora presso il convenuto. La richiesta è destinata all'insuccesso, ove appena si pensi che la lista degli oggetti è stata presentata per la prima volta in questa sede e quindi in modo irritato (sopra, consid. 1). Inoltre la domanda è già stata accolta dal Segretario assessore, di modo che l'istante non ha alcun interesse legittimo ad appellare la sentenza (DTF 120 II 7 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, *Codice di procedura civile massimato e commentato*, Lugano 2000, m. 6 ad art. 307). L'interessato sostiene, per la prima volta in questa sede, che diversi oggetti non gli sono ancora stati restituiti, mentre altri gli sarebbero stati resi rovinati. Per tacere che simili circostanze andrebbero fatte valere tutt'al più in sede di risarcimento del danno o di esecuzione effettiva, fatti nuovi in appello sono espressamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. La censura è perciò irricevibile.

E. 7

L'appellante chiede infine la restituzione di fr. 6'000.– che il convenuto avrebbe prelevato dall'abitazione. A tale proposito però il ricorso è del tutto privo di motivazione e quindi irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Per di più, l'interessato non ha reso verosimile,

come gli incombeva (Steinauer, op. cit., pag. 98 n. 356), la fondatezza della pretesa. Dall'istruttoria è emerso invero che nel mese di giugno 1999 egli aveva ricevuto fr. 9'000.– da un suo cliente (deposizione _____, verbale del 10 dicembre 1999 pag. 9), ma ciò non basta a rendere verosimile che al momento in cui il proprietario ha ripreso possesso dell'ente locato (fine di agosto 1999) tale importo si trovasse ancora nell'abitazione. L'appello, infondato, deve pertanto essere respinto anche su questo punto. II. Sull'appello contro il diniego dell'assistenza giudiziaria

E. 8

L'assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura è governata dal principio inquisitorio, di modo che il giudice collabora alla raccolta delle prove. Egli non può quindi respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Rep. 1994 pag. 306; RDAT 1998-II pag. 19). Presupposti cumulativi per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza (art. 155 CPC) e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 157 CPC). a) Il requisito dell'indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. Tale condizione non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, quali la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Il giudizio sull'esistenza di una grave ristrettezza deve fondarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), oppure al momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 122 I 5, 108 V 265 segg.). b) Una causa non denota probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria sono notevolmente inferiori a quelle di soccombenza, al punto da non poter essere giudicate serie (DTF 10 Ia 180 consid. 3; 121 II 209 consid. 2a e rinvi).

E. 9

Il Segretario assessore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria rilevando che l'interessato dispone di tutta una serie di oggetti voluttuari (videocamera valutata fr. 4'500.–, apparecchio fotografico di fr. 4'000.–, collezione di automobili in miniatura di fr. 5'000.–, computer di fr. 2'500.–, giacca in pelle, surf di fr. 6'500.–, bicicletta di fr. 1'100.–) e che, salvo per quanto attiene alla restituzione degli oggetti, la lite era praticamente priva di possibilità di esito favorevole. L'appellante obietta che la sua situazione finanziaria è precaria e che mai il convenuto, pur promettendolo, ha restituito gli oggetti in suo possesso. a) Dal certificato municipale rilasciato il 23 novembre 1999 dal Municipio di _____ si evince che l'istante ha indicato un reddito dalla sua attività indipendente di posatore di pavimenti di fr. 2'000.–, dato ritenuto attendibile dall'amministrazione comunale. Già solo tenendo conto della tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (Rep. 1993 pag. 265) non vi sono motivi per negare all'istante il requisito dell'indigenza. Egli ha, infatti, un fabbisogno minimo di almeno fr. 1'759.– (importo base mensile fr. 1'025.–, costi di alloggio stimati in fr. 500.–, cassa malati fr. 234.–), insufficiente per provvedere alle spese giudiziarie e di patrocinio. Quanto alla sua sostanza, l'istante dispone invero di tutta una serie di beni di un certo pregio, ma quand'anche li vendesse, il loro valore commerciale

non sarebbe verosimilmente sufficiente per coprire gli oneri del processo. La situazione di indigenza dell'appellante non può quindi essere negata, sicché l'appello a questo proposito sarebbe fondato. b) Per quel che concerne il requisito – cumulativo – della probabilità di esito favorevole, la posizione processuale dell'istante appariva invece infondata sin dall'inizio. Per quanto riguarda la riconsegna dell'ente locato, tenuto conto del tenore dello scritto da lui inviato al proprietario (doc. 1), l'azione possessoria si presentava sprovvista di probabilità di successo. Inoltre, per quel che concerne la restituzione dei mobili, il convenuto si era dichiarato disposto a restituirli ancor prima dell'introduzione della causa (lettere dell'8 e 16 settembre 1999; doc. 2 e 3), posizione per altro ribadita sia nella procedura cautelare (verbali del 13 ottobre 1999 pag. 2 e riassunto scritto del 20 ottobre 1999 pag. 2 nell'inc. _____), sia in quella possessoria (riassunto scritto pag. 3), di modo che al momento dell'introduzione dell'azione non vi era contenzioso al riguardo. Ne segue, ciò posto, che l'appello deve essere respinto e la decisione del primo giudice confermata. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 10

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte inoltre un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.